



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 DEL 22/07/2026

OGGETTO: Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali, affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione, della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in Legge 22 maggio 2026, n. 88.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventidue** del mese di **luglio**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore **18:00**, in sessione Straordinaria, in grado di prima convocazione, ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
MONTEBRUNO GIUSEPPE	Sindaco	Si	
SIGNORILE ROBERTO	Consigliere	Si	
LINSALATA MICHELE	Consigliere	Si	
DONATI GIOVANNI	Consigliere	Si	
VITRANO MARIAROSARIA	Consigliere	Si	
ALFONSI ANTONIO	Consigliere	Si	
VENTOLA ANTONELLA	Consigliere	Si	
ROMITA STEFANO	Consigliere	Si	
CARFAGNINI NUNZIO	Consigliere	Si	
ROMITA SIMONA	Consigliere		Si
CHIUSOLO ANTONIO	Consigliere	Si	
VASILE LORENZO	Presidente del Consiglio	Si	
SCARDIGNO DAVIDE	Consigliere	Si	
TOSCA DAVIDE	Consigliere	Si	
LEONE MICHELE	Consigliere	Si	
FRANCO PORZIA	Consigliere	Si	
LOMORO GIOVANNI	Consigliere	Si	
BALDASARRE MICHELE	Consigliere	Si	
GATTI DOMENICO	Consigliere	Si	
TRENTADUE PORZIA ANNA	Consigliere		Si
SILVESTRI VITO	Consigliere		Si
PAPARELLA PASQUALE	Consigliere	Si	
BELLINO SILVIA	Consigliere	Si	
CHESSA ANTONIO	Consigliere		Si
VITUCCI SIMONA	Consigliere		Si

Tot. 20

Tot. 5



Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
MONTEBRUNO GIUSEPPE	Si		BALDASARRE MICHELE	Si	
SIGNORILE ROBERTO	Si		GATTI DOMENICO	Si	
LINSALATA MICHELE	Si		TRENTADUE PORZIA ANNA		Si
DONATI GIOVANNI	Si		SILVESTRI VITO		Si
VITRANO MARIAROSARIA	Si		PAPARELLA PASQUALE	Si	
ALFONSI ANTONIO	Si		BELLINO SILVIA	Si	
VENTOLA ANTONELLA	Si		CHESSA ANTONIO		Si
ROMITA STEFANO	Si		VITUCCI SIMONA		Si
CARFAGNINI NUNZIO	Si				
ROMITA SIMONA		Si			
CHIUSOLO ANTONIO	Si				
VASILE LORENZO	Si				
SCARDIGNO DAVIDE	Si				
TOSCA DAVIDE	Si				
LEONE MICHELE	Si				
FRANCO PORZIA	Si				
LOMORO GIOVANNI	Si				

Totale	Pres.	Ass.
	20	5

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: VASILE Lorenzo

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Nunziantе Vittorio Francesco Ercole

Assessori presenti: LONGO, FRAGASSI, NICASTRO, SANSEVERINO, TRENTADUE, PANETTELLA, LACALAMITA

Città di Modugno - CC n. 53 del 22/07/2026



L'ASSESSORE ALLE POLITICHE FISCALI

Dott. Maurizio Panettella, invitato dal Presidente dell'Assise, illustra la proposta e relaziona al Consiglio Comunale come di seguito.

PREMESSO CHE:

le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, hanno introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione), limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali, ai quali vengono dedicate disposizioni specifiche contenute nei commi 102-110 dell'articolo 1 della medesima legge, che permettono di assumere decisioni in autonomia;

il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 prevede, all'articolo 10-quinquies, la facoltà per regioni ed enti locali di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO:

che l'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 10-quinquies consente ai comuni l'estensione della disciplina contenuta nei commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, come modificata a mezzo del DDL di conversione del Decreto Legge n. 63/2026, cd. "*dl Carburanti ter*", con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, alle proprie entrate, con le seguenti deroghe:

- a) *a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;*
- b) *il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;*
- c) *il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027 (per il 2027 la decorrenza della prima rata è il 31 marzo 2027). In caso di*

pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;

- d) *l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della Legge n. 199 del 2025 entro il 28 febbraio 2027;*
- e) *gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 marzo 2027;*
- f) *per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;*

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, risultanti applicabili alla definizione agevolata dei carichi delle entrate dell'ente affidati all'agente della riscossione, in quanto non derogati dalla disciplina contenuta nel sopra richiamato articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38:

- **comma 82**, il quale stabilisce che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- **comma 87**, ove è previsto che: *“nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato”;*

- **comma 89**, il quale stabilisce che: *“ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86”*;
- **comma 90**, dove si prevede che: *“le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”*;
- **comma 91**, che elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 86 relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Nello specifico:
 - a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
 - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973;
- **comma 93**, il quale stabilisce che: *“il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:*
 - a) *mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;*
 - b) *mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;*
 - c) *presso gli sportelli dell'agente della riscossione”*;
- **comma 94**, il quale disciplina gli effetti sulle dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sopra citato;
- **comma 95**, ove si prevede che: *“la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:*

- a) *dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;*
- b) *di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;*
- c) *dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento”;*
- **comma 96**, il quale prevede che possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore), della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda (ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari) e terza (concordato minore), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione;
- **comma 98**, che prevede l'applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- **commi 99 e 100**, i quali specificano che rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, ove riguardanti le entrate locali, per i quali si è verificata l'inefficacia della relativa definizione;
- **comma 101**, ove si stabilisce che: *“a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote disкарicate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento”;*

EVIDENZIATO QUINDI CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti relativi alle entrate dell'Ente contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 01/01/2000 – 31/12/2023, fatta eccezione per quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15/09/2026;
- a seguito della presentazione della dichiarazione del debitore, con la quale manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata, da presentare al medesimo agente tra il 16/09/2026 ed il 31/10/2026, il debitore estingue i propri debiti versando solamente le somme dovute



a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica, con contestuale eliminazione degli importi dovuti a titolo di interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 602/1973 e di aggio, di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo, n. 112/1999; nel caso delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione comporta l'eliminazione dei soli interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 602/1973, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27, comma 6, della legge, n. 689/1981 e dell'aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo, n. 112/1999;

- la definizione agevolata riguarda anche debiti per i quali siano pendenti giudizi, indicati dal debitore nella dichiarazione di adesione, nella quale assume altresì l'impegno a rinunciare agli stessi, giudizi che sono oggetto di sospensione da parte del giudice, dietro presentazione della copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o dell'unica rata delle somme dovute; i giudizi sono estinti, da parte del giudice, in seguito al pagamento della prima o dell'unica rata, dietro presentazione, da parte del debitore, dell'Agenzia delle entrate Riscossione o dell'ente impositore (in assenza della prima), della dichiarazione, della comunicazione con cui l'agente della riscossione comunica al debitore le somme dovute e la documentazione attestante il pagamento della prima o dell'unica rata;
- la presentazione della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata comporta gli effetti evidenziati in precedenza, contenuti nell'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- l'agente della riscossione deve comunicare al debitore che ha presentato la dichiarazione anzidetta l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, nonché delle singole rate, di importo non inferiore a € 100,00, con le relative scadenze;
- il pagamento delle somme dovute è effettuato dal debitore in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, ovvero in maniera rateale, in massimo 54 rate bimestrali di pari importo, scadenti il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2027, con applicazione, a decorrere dal 01/02/2027, degli interessi al tasso del 3% annuo;
- la definizione agevolata non produce effetti nel caso di mancato pagamento dell'unica rata, ovvero di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; si applica la tolleranza di 5 giorni nei soli casi di tardivo pagamento dell'unica o dell'ultima rata, come previsto dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38; in questa ipotesi riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza e la riscossione prosegue a cura dell'agente della riscossione, per l'intero

importo, ritenendo le somme versate acquisite a titolo di acconto degli importi complessivamente dovuti;

ESAMINATE le risultanze amministrative agli atti degli Uffici comunali gestori delle diverse entrate dalle quali si rileva che le entrate oggetto del provvedimento, come risultanti dalle scritture di ADER aggiornate al 5/6/2026 e distinte nei seguenti due gruppi:

- a) **periodo 2000/2020** per partite non presenti nei residui attivi in quanto radiate o inserite nel conto del patrimonio;
 - b) **periodo 2021/2023** per partite generanti impatti diretti sui residui attivi iscritti in bilancio (per la quota relativa a sanzioni ed interessi oggetto di possibile stralcio) nella misura di seguito stimata.
- risultano così riassumibili:

TABELLA A)

ENTRATA	CARICO RESIDUO 2000/2023	CARICO RESIDUO 2000/2020	CARICO RESIDUO 2021/2023
TRIBUTI LOCALI	40.524.775,82	27.043.819,57	13.480.956,25
FITTI E SANZIONI URBANISTICHE, COMMERCIALI E AMBIENTALI	1.017.311,58	929.007,80	88.303,78
SANZIONI VIOLAZIONE CDS	2.415.625,26	1.125.629,02	1.289.996,24
ENTRATE DA CONDANNE ALLE SPESE	303.518,42	271.482,74	32.035,68
	44.261.231,08	29.369.939,13	14.891.291,95

DATO ATTO CHE la riduzione di gettito derivante dal pagamento in regime di rottamazione è stimabile per le entrate tributarie nel 60% del carico a ruolo (sanzioni, interessi e oneri di riscossione) e per le entrate di natura differente (sanzioni per violazioni varie) nel 10% (solo interessi e oneri di riscossione) come riassunto nel seguente prospetto:

TABELLA B)

ENTRATA	CARICO COMPL. RESIDUO 2000/2023	STIMA SANZIONI ED INTERESSI %	IMPORTO SANZIONI ED ACCESSORI	IMPORTO QUOTA CAPITALE - DA RISCUOTERE
TRIBUTI LOCALI	40.524.775,82	60,00	24.314.865,49	16.209.910,33
FITTI E SANZIONI URBANISTICHE, COMMERCIALI E AMBIENTALI (SOLO INTERESSI)	1.017.311,58	10,00	101.731,16	915.580,42
SANZIONI VIOLAZIONE CDS (SOLO INTERESSI)	2.415.625,26	10,00	241.562,53	2.174.062,73
ENTRATE DA CONDANNE ALLE SPESE (SOLO INTERESSI)	303.518,42	10,00	30.351,84	273.166,58



44.261.231,08

24.688.511,02

19.572.720,06

Preso atto che la perdita di gettito derivante dall'applicazione della misura è riassumibile come derivante dal prospetto che segue che tiene conto:

- a) di percentuali di adesione alla rottamazione quinquies stimate nel 10, 20, 30 e 50%;
- b) della limitazione al triennio 2021/2023 degli effetti negativi sul bilancio atteso che i residui attivi afferenti le annualità antecedenti a detto triennio risultano già radiati o iscritti nel conto del patrimonio.

TABELLA C)

IMPORTO SANZIONI ED ACCESSORI	IMPORTO QUOTA CAPITALE	RESIDUO A RUOLO COMPLESSIVO	PERCENTUALE ADESIONE ROTTAMAZIONE	PESO % ANNUALITA' 2020/2023 SU TOTALE	IMPORTO SANZIONI ED ACCESSORI NON RISCOSE (SOLO 2020/2023)	IMPORTO QUOTA CAPITALE RISCOSSA (COMPLESSIVA)
24.688.511,02	19.572.720,06	44.261.231,08 €	10	33,65	830.768,40 €	1.957.272,01 €
24.688.511,02	19.572.720,06	44.261.231,08 €	20	33,65	1.661.536,79 €	3.914.544,01 €
24.688.511,02	19.572.720,06	44.261.231,08 €	30	33,65	2.492.305,19 €	5.871.816,02 €
24.688.512,02	19.572.720,06	44.261.231,08 €	50	33,65	4.153.842,15 €	9.786.360,03 €

TENUTO ALTRESÌ CONTO CHE solo con il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e che il medesimo agente provvederà a trasmettere, anche in via telematica, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione dei codici tributi per i quali è stato effettuato il versamento, per consentire all'ente di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate;

CONSIDERATO INOLTRE CHE l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

- a) recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- b) ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- c) concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui

già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;

- d) concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori, permettendo la tempestività del pagamento dei fornitori;

CONSIDERATO CHE l'ente, al fine di agevolare l'adempimento di somme in buona parte risalenti nel tempo, intende dare applicazione alla suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati all'agente della riscossione;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare di comuni e province in materia di entrate;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, aderire alla facoltà di estensione della definizione agevolata di cui ai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai debiti relativi alle entrate dell'ente contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione, nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88.

VISTI:

l'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il quale stabilisce che: “i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, **entro il 31 luglio 2026**, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici”;

il testo del Decreto di conversione del Decreto Legge n. 63/2026, cd. “*dl Carburanti ter*” che posticipa il termine ultimo per la deliberazione e trasmissione del provvedimento consiliare di adesione al 31/7/2026.

Alla luce di quanto sopra illustrato si rimette la presente proposta al Consiglio Comunale al fine della relativa approvazione.

(F.to) Dott. Maurizio PANETTELLA

Assessore alle Politiche Fiscali

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore alle Politiche Fiscali come sopra riportata.

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio 7 – Finanziario ed Entrate, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

RICHIAMATO l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione economico-finanziaria rende pareri obbligatori sui regolamenti in materia di entrate.

DATO ATTO del parere reso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ASCOLTATA la discussione si cui si riportano, in sintesi, i principali passaggi argomentativi:

Il cons. Lomoro esprime giudizio favorevole sulla proposta di delibera presentata all'attenzione dell'Assise consiliare. Prosegue rilevando come analoga proposta, pur non accolta dalla maggioranza dell'epoca, sia stata già presentata nella precedente consiliatura da parte degli allora Consiglieri Vitucci, Cassano e Caputo e come l'obiettivo abbia rappresentato elemento importante del proprio programma elettorale.

Il cons. Carfagnini esprime favore rispetto alla proposta, specificando come la situazione normativa vigente risulti differente da quella sussistente al momento della presentazione della mozione nella precedente consiliatura e imputando a tale difformità l'impossibilità di precedente accoglimento.

Il cons. Gatti anticipa voto favorevole sulla proposta e sottolinea come la stessa sia stata espressamente inserita nel programma elettorale della coalizione che ha supportato la candidatura a Sindaco del dott. Lomoro. Conferma come già nella precedente consiliatura la cons. Vitucci, oggi nuovamente rappresentante dei cittadini, abbia chiesto l'approvazione di un atto di indirizzo dello stesso tenore, purtroppo non accolto. Chiede che venga esplicitata con maggiore dettaglio la motivazione del mutato approccio sul tema da parte dell'attuale compagine di maggioranza.

L'Assessore al bilancio spiega all'assise il differente quadro normativo sussistente tra il momento in cui è stato presentato l'atto di indirizzo a firma, tra gli altri, della cons. Vitucci e l'attuale momento storico. Rileva come l'innesto normativo oggi in vigore, introdotto successivamente alla votazione sul richiamato atto di indirizzo, abbia consentito il superamento di elementi di evidente criticità applicativa, prima sussistenti e, pertanto, abbia altresì consentito la conseguente proposizione del tema all'assise consiliare.

Il Cons. Gatti osserva come la natura dell'atto oggetto di precedente presentazione (atto di solo indirizzo) avrebbe consentito l'accoglimento al netto delle difficoltà applicative, da verificare in sede attuativa. Sulla scorta di ciò, prosegue, l'iniziativa proposta dai Consiglieri dell'epoca Vitucci, Cassano e Caputo merita un ulteriore e positivo giudizio.

L'assessore Panettella aggiunge come la mancata approvazione dell'indirizzo sia stata altresì motivata dalla esigenza di non generare aspettative in favore dei contribuenti, poi non concretamente attuabili.

Il Cons. Tosca ringrazia l'assessore Panettella per i chiarimenti tecnici offerti. Valuta in termini di significativa utilità la proposta di delibera presentata, perché ritenuta idonea a coniugare sia la possibilità di offrire aiuto concreto ai cittadini in difficoltà (incapaci di assolvere tempestivamente alle obbligazioni tributarie) senza creare danno finanziario all'ente (potenzialmente destinatario di un imprevisto flusso monetario capace di aumentarne la capacità di cassa). Il provvedimento presentato all'assise comunale appare, a suo avviso, espressione di sensibilità e attenzione sui temi di peculiare rilievo e meritevole di voto favorevole.

Il Cons. Chiusolo condivide le osservazioni proposte sull'importanza del provvedimento e sulla completezza attuale dello stesso alla luce della normativa recentemente introdotta. Anticipa, di conseguenza, voto favorevole.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente Vasile pone la proposta di deliberazione in votazione, ottenendo il seguente esito:

Consiglieri presenti: 20;

Voti a favore: n. 20 (CARFAGNINI, SIGNORILE, LINSALATA, DONATI, VITRANO, ROMITA Stefano, ALFONSI, VENTOLA, CHIUSOLO, VASILE, SCARDIGNO, TOSCA, LEONE, FRANCO, LOMORO, BALDASARRE, GATTI, PAPARELLA, BELLINO, MONTEBRUNO);

Contrari: n. 0;



Astenuti: n. 0;

Assenti: n. 5 (ROMITA Simona, TRENTADUE, VITUCCI, SILVESTRI, CHESSA).

Richiamata la presente votazione;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
3. Di dare atto che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
4. Di dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate – Riscossione.
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Modugno.
6. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 10 quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88 il presente provvedimento all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le modalità che saranno dallo stesso pubblicate, entro il 31 luglio 2026.
7. Di dare atto che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15 quinquies, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, che deve avvenire in tempo utile per l'invio all'agente della riscossione entro il 31 Luglio 2026.

- 8- Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10 quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa per alzata di mano, da cui si accerta il seguente esito:

Consiglieri presenti: 20;

Voti a favore: n. 20 (CARFAGNINI, SIGNORILE, LINSALATA, DONATI, VITRANO, ROMITA Stefano, ALFONSI, VENTOLA, CHIUSOLO, VASILE, SCARDIGNO, TOSCA, LEONE, FRANCO, LOMORO, BALDASARRE, GATTI, PAPARELLA, BELLINO, MONTEBRUNO);

Contrari: n. 0;

Astenuti: n. 0;

Assenti: n. 5 (ROMITA Simona, TRENTADUE, VITUCCI, SILVESTRI, CHESSA).

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio
f.to VASILE Lorenzo

Il Segretario Generale
f.to Dott. Nunziantе Vittorio Francesco Ercole

**Pareri**

Città di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta N. **26 del 23/06/2026**Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali, affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione, della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in Legge 22 maggio 2026, n. 88.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: Favorevole.

Data 01/07/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Florio

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 11, comma 5 del regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura finanziaria: Favorevole.

Data 01/07/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Florio





CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:

Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 22/07/2026

OGGETTO: Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali, affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione, della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in Legge 22 maggio 2026, n. 88.

È AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 28/07/2026 AL 12/08/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Angela Straziota

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITÀ

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA STESSA È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

MODUGNO LÌ, 28/07/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Angela Straziota